

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Articolo 1 - Normativa Contrattuale

1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venire coordinate.

1.2 Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Ex Works, FOB, CIF, ecc...) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.

1.3 Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana ed in particolare dalla legge 11 dicembre 1985 n° 765 sulla vendita internazionale di cose mobili che ha ratificato la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, nonché dalla legge 18 dicembre 1984 n° 975 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che ha ratificato la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della legge italiana non implicano un'esclusione dell'applicazione delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina contrattuale.

1.4 L'adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta non implicano il conferimento all'acquirente di esclusiva alcuna, né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi del Venditore.

### Articolo 2 – Formazione ed oggetto del contratto

2.1 Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del Venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate dal Venditore stesso.

2.2 L'invio delle presenti condizioni generali non implica di per sé accettazione di eventuali offerte, nell'ambito di trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.

L'invio da parte del Venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non può venire considerato proposta.

Le dizioni "senza impegno", "salvo disponibilità" od altre analoghe apposte dal Venditore ad un'offerta non vincolano il Venditore ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa ad opera del Compratore, salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte del Venditore medesimo. L'offerta del Venditore si considera ferma od è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola.

2.4 L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presente condizioni generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine, si presume che i termini del contratto corrispondano a quelli della conferma d'ordine, salvo che il Compratore non ne rilevi immediatamente per iscritto le differenze.

2.5 L'accettazione senza espressa riserva da parte del Compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del Compratore implica l'accettazione, da parte di quest'ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal Venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dal Compratore, per iscritto, il giorno del ricevimento della merce.

2.6 Tutte le registrazioni o trascrizioni richieste dagli Stati dei contraenti o nel Paese di destinazione dei beni per dare piena efficacia ai contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, o da una loro clausola, dovranno essere effettuate dall'acquirente a proprie cure e spese.

### Articolo 3 – Campioni, disegni e documenti tecnici

3.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al Compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative.

Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.

3.2 Nel caso in cui l'offerta o l'accettazione del Compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal Venditore, si intende che questo, salvo diversa pattuizione scritta, nella sua fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti indicati al punto 3.1

3.3 Nel caso in cui il Venditore riferisca la sua fornitura ad un campione fornito dal Compratore, il Venditore stesso sarà responsabile, salva diversa pattuizione scritta, della conformità della sua prestazione (nei limiti di cui sopra al punto 3.1) alle sole caratteristiche apparenti del campione.

3.4 Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione od il montaggio del prodotti venduti o di loro parti e sia rimesso al Compratore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del Venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal Compratore o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del Venditore.

#### Articolo 4 – Garanzia

4.1 Fuori dall'ambito di applicazione degli articoli precedenti, e fatto salvo quanto pattuito per iscritto di volta in volta fra le parti, Il Venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al Venditore, e non si applica nel caso in cui il Compratore non provi di aver effettuato corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso del Venditore.

4.2 La garanzia ha una durata limitata a sei mesi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dal Compratore ai sensi dell'articolo 5, nonché all'espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento di garanzia.

In forza della suddetta richiesta il Venditore è tenuto (a sua scelta), entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione, alternativamente:

- a) fornire gratuitamente Ex Works al Compratore prodotti dello stello genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito: il Venditore può in tal caso esigere, a spese del Compratore, la restituzione dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà;
- b) a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni in loco o presso i propri stabilimenti; in tali casi tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere sopportati dal Compratore;
- c) a risarcire al Compratore i danni, accreditandogli una somma pari al costo della riparazione o modificazione del prodotto stesso presso i propri stabilimenti;
- d) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro la restituzione dei prodotti forniti.

Salvo dolo o colpa grave del Venditore, l'eventuale risarcimento danno al Compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

4.3 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il Compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà esser fatta valere nei confronti del Venditore.

#### Articolo 5 – Reclami

5.1 I reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il Compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dal Compratore, a pena di decadenza, sul documento di trasporto, per iscritto e nel momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione.

5.2 I vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica

imposta dalla legge e dal punto precedente al Compratore) debbono essere denunciati entro 30 giorni dalla scoperta e comunque, a pena di decadenza, non oltre 6 mesi dalla data della consegna.

5.3 I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata al Venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.

Inoltre, in caso di vizi o non conformità rilevabili non appena in possesso della merce, il Compratore dovrà inviare al Venditore una fotocopia del documento di trasporto con la riserva apposta dal Compratore.

In mancanza dei suddetti requisiti, ai reclami non potrà ricollegarsi efficacia alcuna.

5.4 Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore sarà tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc ...); uguale obbligo avrà il Compratore se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, per una percentuale non superiore al 30 per cento alle contestazioni originariamente effettuate.

#### Articolo 6 – Norme tecniche e responsabilità del Venditore

6.1 Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il Venditore si attiene alla legislazione ed alle norme tecniche in vigore in Italia, il Compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il Venditore.

6.2 Il Venditore in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti, originati dai prodotti venduti.

#### Articolo 7 – Pagamento

7.1 Qualsiasi ritardo od irregolarità nel pagamento dà al Venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il Venditore ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento e senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in vigore nel proprio Paese, aumentato di 1 punto.

Nel caso in cui il Compratore non rispetti le scadenze delle ricevute bancarie in essere, il Venditore applicherà a fronte delle somme ritornate insolute, delle spese forfetarie pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ricevuta.

7.2 Il Compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali somme controverse, ha la facoltà di depositarle presso una banca del Paese del Venditore fino a quando la controversia non sia stata risolta, vincolando la banca a trasmettere tali somme al Venditore in caso di risoluzione della controversia in senso favorevole al Venditore. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.

#### Articolo 8 – Riserva di proprietà

8.1 Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano.

8.2 Il Compratore si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto Paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un'analogo forma di garanzia a favore del Venditore.

#### Articolo 9 – Forza maggiore ed eccessiva onerosità

9.1 Quando si verificano incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti del Venditore o blocchino i trasporti fra lo stabilimento

del Venditore ed il luogo di destinazione dei prodotti, il contraente colpito ha diritto ad una proroga fino a 45 giorni (estensibili a 90 nei casi più gravi) dei termini di consegna o ritiro dei prodotti, purchè avvisi tempestivamente per iscritto la controparte del verificarsi del caso di forza maggiore.

9.2 Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l'altra parte potrà risolvere il contratto, facendone pervenire comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla parte inadempiente. Quest'ultima non avrà in tal caso alcun obbligo al risarcimento dei danni.

9.3 Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi del Venditore sia divenuta, prima della loro esecuzione, eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, il Venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto. In quest'ultimo caso però, devono essere risarcite al Compratore le spese dal medesimo sostenute in occasione del contratto risolto.

#### Articolo 10 – Cessione del contratto

10.1 Il Compratore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta del Venditore; anche in tal caso il Compratore rimane comunque solidamente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

#### Articolo 11 – Interpretazione, modifiche, clausole invalide

11.1 Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.

11.2 Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali o altro materiale del Venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti.

11.3 Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell'esecuzione del contratto possono contribuire all'interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.

11.4 Salvo quanto previsto dagli articoli 2.4 e 2.5, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere fatta dalle parti per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.

11.5 Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria risultante per iscritto.

11.6 In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

#### Articolo 12 – Foro competente

12.1 Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del Venditore; questi avrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro dell'acquirente.

Data 01/01/2009

Il Venditore

.....

Il Compratore

.....

Si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art.2 – Formazione ed oggetto del contratto

Art. 4 – Garanzia

Art. 5 – Reclami

Art. 6 – Norme tecniche e responsabilità del Venditore

Art. 7 – Pagamento

Art. 8 – Riserva di proprietà

Art. 9 – Forza maggiore ed eccessiva onerosità

Art. 10 – Cessione del contratto

Art. 12 – Foro competente

Data 01/01/09

Il Venditore

.....

Il Compratore

.....